SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 aprile 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Berta Diez-Madroñero Iglesias, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03861)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lorena Garcia Moreno, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03862)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gloria Martinez Lopez, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03863)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Noelia Miguel Tamayo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03867)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Dolores Garcia Antunez, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03868)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cristina Sanchez Jimenez, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03869)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sonia Romero Lemos, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03870)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pilar Blasco Pardos, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03871)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabel Porras Polvillo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03872)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Blanca Ester Martin De La Horra, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03873)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Isabel Terrero Cañellas, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03874)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria del Carmen Perez Siller, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03875)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Cristina Perez Montagut, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03878)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Angela Alvarez Hurtado, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03879)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. José Antonio Gonzalez Nuñez, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03880)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lidia Palomino Salguero, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03881)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Isabel Diez Diaz, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03882)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria del Camino Fernandez Cordero, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03883)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana Zlatunic, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03884)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Immaculada Ropero Cumbreras, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03891)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lorena Fernandez Garcia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03892)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bettina Walter, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03893)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Alberto Ponce Fernandez, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03894)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Margot Holzer, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03895)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lucia Suárez Fernandez, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03896)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Luca Giaggiolo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03897)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Evelyn Jacqueline Betancourt Almachi, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03898)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Xiomara Daida Aguiar Gonzalez, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03899)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sara Martin Rodriguez, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03900)*

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Manuel Villa Garcia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03901)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlad Topor Nicoleta Carmen, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03854)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Smarandescu Mirela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03855)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Niga Gabriela Adina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03856)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rautu Mihaela Loredana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03857)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gansca Paraschiva Ancuta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03864)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Amalia, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03865)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Romila Isabela Ina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03866)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Costache Catalina Manuela, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03876)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Rinzescu Maricica, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03877)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tamaslacaru Nicoleta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03885)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu Laura Marilena, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03886)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pastura Viorica Tereza, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03887)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Ceobanu Valeriu Paul, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03888)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Toma Doina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03889)*

DECRETO 11 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Zodila Maria Cristina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03890)*

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocaru Bratu Luminita, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03846)*

DECRETO 12 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vaduva Patroi Corina, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(09A03848)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. **39**.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo, nonché per potenziare le attività e gli interventi di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali, della difesa, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e della gioventù;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

ART. 1.

Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.

3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *f)*, possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Art. 2.

Realizzazione urgente di abitazioni

1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.

2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.

4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.

In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.

7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

11. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.

12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.

Art. 3.

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese

1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti:

a) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera *a)* e nella gestione del rapporto contrattuale;

c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera *a)*, nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera *b)* dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, è detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;

d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera *a)* inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera *c)*, con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;

f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;

h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera *a)* del comma 1 i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui è stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera *b)*, e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.

Art. 4.

Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:

a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio apparte-

nenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché gli immobili di cui all'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;

b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.

4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.

5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma è disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.

9. All'attuazione del comma 1, lettera *b)*, si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 5.

Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.

3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

5. Per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009.

6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:

a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera *a)*, nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera *b)*.

9. È istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.

11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

Art. 6.

Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;

o) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

p) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera *o)* delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;

q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera *b)*;

r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009;

d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da *a)* ad *n)* è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.

Art. 7.

Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate

1. Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della Protezione civile, è autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-*bis* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

4. La regione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera *b)*.

Art. 8.

Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese

1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

a) la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;

c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;

d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;

e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA;

f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui al comma 1 in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:

a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;

c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;

d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all'articolo 1.

3. Al fine dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.

Capo II

MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE

ART. 9.

Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.

2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.

3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. L'ISPRA assicura il coordinamento delle attività realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo.

7. Allo scopo di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, è autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano - località Forfona e Poggio Picenze - località Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.

8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 8 del decreto legisla-

tivo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all'eventuale utilizzo.

9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

Capo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE TERREMOTATE

ART. 10.

Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonché per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse.

2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Capo IV

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

ART. 11.

Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei

lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.

3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA

ART. 12.
Norme di carattere fiscale in materia di giochi

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;

b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere;

c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota;

d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;

e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali

l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;

h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera *d)* del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro;

i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;

3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

4) applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;

l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate; definire:

1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate;

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;

3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;

4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;

5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro;

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;

p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:

a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;

b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

Art. 13.

Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria

1) Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:

a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta è effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;

b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge

23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento è ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo del presente comma, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;

2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;

3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;

c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.

2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera *a)*.

3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;

b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario *ad acta*, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.

5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

Art. 14.

Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.

2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà.

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono revocati. Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all'articolo 1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da versare annualmente all'entrata e relative assegnazioni ai soggetti beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni per l'anno 2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 300 milioni per l'anno 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15.

Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analoga comunicazione è effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. L'uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2002 è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è punito ai sensi dell'articolo 497-*ter* del codice penale.

Art. 16.

Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo

1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.

2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.

6. L'esclusione di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

Svolgimento G8 nella regione Abruzzo

1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L'Aquila.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento predetto nonché dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila.

3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono

riassegnati al Fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 18.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto:

a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5;

d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 per l'anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro dell'interno*

SACCONI, *Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ZAIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

MELONI, *Ministro della gioventù*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0047

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 aprile 2009.

Disposizioni di rettifica al decreto 30 marzo 2009 in materia di certificazioni di bilancio di previsione 2009 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE

DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;

Visto il decreto del 30 marzo 2009, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2009, con cui sono stati approvati i modelli di certificato di bilancio di previsione per l'anno 2009;

Stante l'esigenza di procedere ad alcune rettifiche, funzionali alla migliore acquisizione dei dati;

Decreta:

1. Al comma 1, art. 1 del predetto decreto del 30 marzo 2009, dopo la parola «predisporre», sono aggiunte le seguenti : «e trasmettere»;

2. Le pagine concernenti i modelli ed allegate al presente decreto — due pagine relative a comuni ed unioni di comuni ed una relativa alle province — vanno a sostituire le corrispondenti pagine già contenute nel decreto del 30 marzo 2009, per rettificare alcuni elementi informativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2009

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

CODICE ENTE

PROVINCIA DI ____________________

SIGLA PROV.

IMPORTI ESPRESSI IN EURO (1)

VISTO il decreto ministeriale del ________ concernente la certificazione relativa al bilancio di previsione 2009 delle Province;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2009;
VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

1. che le previsioni definitive del 2008 e le previsioni di competenza dell'esercizio 2009, desunte dal bilancio deliberato con atto del ☐ codice 1003 (2) del __________ sono le seguenti:

QUADRO 1 - SITUAZIONE RIASSUNTIVA

		(Dati in euro) (1)			
		Previsione definitiva del 2008	Codice	Previsione 2009 approvata	Codice
	ENTRATE				
Titolo	Denominazione				
	Avanzo di Amministrazione	,00	1 005	,00	1 075
I	Tributarie	,00	1 010	,00	1 080
II	Contributi e trasferimenti	,00	1 015	,00	1 085
III	Extratributarie	,00	1 020	,00	1 090
IV	Alienazioni ecc.	,00	1 025	,00	1 095
V	Assunzione di prestiti	,00	1 030	,00	1 100
VI	Servizi per conto terzi	,00	1 035	,00	1 105
	TOTALI	,00	1 040	,00	1 110
	SPESE				
	Disavanzo di Amministrazione	,00	1 045	,00	1 115
I	Correnti	,00	1 050	,00	1 120
II	Conto Capitale	,00	1 055	,00	1 125
III	Rimborso di prestiti	,00	1 060	,00	1 130
IV	Servizi per conto terzi	,00	1 065	,00	1 135
	TOTALI	,00	1 070	,00	1 140

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato.
Per il quadro della classificazione economico-funzionale il riscontro dei totali va fatto in verticale per tutte le colonne, esclusa quella dei totali e in orizzontale solo per l'ultima riga.

(2) Indicare 1 se la deliberazione viene assunta con atto del consiglio provinciale; indicare 2 se la deliberazione viene assunta con atto del commissario straordinario; indicare 3 se la deliberazione viene assunta con atto del commissario prefettizio; indicare 4 se la deliberazione viene assunta con atto della commissione straordinaria.

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

CODICE ENTE

COMUNE o UNIONE DI COMUNI DI ________________________________

SIGLA PROV.

IMPORTI ESPRESSI IN EURO (1)

VISTO il decreto ministeriale del ________ concernente la certificazione relativa al bilancio di previsione 2009 dei Comuni o Unioni di Comuni;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2009;
VISTI gli atti d'ufficio;

SI CERTIFICA

1. che le previsioni definitive del 2008 e le previsioni di competenza dell'esercizio 2009, desunte dal bilancio deliberato con atto del codice 1003 (2) del ---------- sono le seguenti:

QUADRO 1 - SITUAZIONE RIASSUNTIVA

		(Dati in euro) (1)			
		Previsione definitiva del 2008	Codice	Previsione 2009 approvata	Codice
	ENTRATE				
Titolo	Denominazione				
	Avanzo di Amministrazione	,00	1 005	,00	1 075
I	Tributarie	,00	1 010	,00	1 080
II	Contributi e trasferimenti	,00	1 015	,00	1 085
III	Extratributarie	,00	1 020	,00	1 090
IV	Alienazioni ecc.	,00	1 025	,00	1 095
V	Assunzione di prestiti	,00	1 030	,00	1 100
VI	Servizi per conto terzi	,00	1 035	,00	1 105
	TOTALI	,00	1 040	,00	1 110
	SPESE				
	Disavanzo di Amministrazione	,00	1 045	,00	1 115
I	Correnti	,00	1 050	,00	1 120
II	Conto Capitale	,00	1 055	,00	1 125
III	Rimborso di prestiti	,00	1 060	,00	1 130
IV	Servizi per conto terzi	,00	1 065	,00	1 135
	TOTALI	,00	1 070	,00	1 140

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato.
Per il quadro della classificazione economico-funzionale il riscontro dei totali va fatto in verticale per tutte le colonne, esclusa quella dei totali e in orizzontale solo per l'ultima riga.

(2) Indicare 1 se la deliberazione viene assunta con atto del consiglio comunale; indicare 2 se la deliberazione viene assunta con atto del commissario straordinario; indicare 3 se la deliberazione viene assunta con atto del commissario prefettizio; indicare 4 se la deliberazione viene assunta con atto della commissione straordinaria.

segue QUADRO -2- ENTRATE

Previsione 2009

Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
(dati in euro) (1)

	Codice		Importo
Categoria 1^ - **Anticipazioni di cassa**	2	200	,00
Categoria 2^ - **Finanziamenti a breve termine**	2	205	,00
Categoria 3^ - **Assunzioni di mutui e prestiti**	2	210	,00
Categoria 4^ - **Emissioni di prestiti obbligazionari**	2	215	,00
TOTALE TITOLO V	2	220	,00

Titolo VI - ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
(dati in euro) (1)

	Codice		Importo
TOTALE TITOLO VI	2	225	,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2	230	,00

QUADRO 2 BIS - ALIQUOTE E TARIFFE

Previsione 2009

	Aliquote per unità di misura	Cod.	Tariffe per unità di misura (1)	Cod.	Forma di riscossione (2)	Cod.
ICI aliquota ordinaria (‰)		2235	X			2270
ICI abitazione principale (‰) per le categorie non escluse		2240	X			2275
Addizionale IRPEF (%)	0,	2245	X		1	2280
Imposta comunale sulla pubblicità	X		X			2285
Canone sulla pubblicità	X		X			2290
TARSU per abitazione (mq)	X			2250		2295
TIA per abitazione (mq)	X			2255		2300
TOSAP per fattispecie ordinaria (mq)	X			2260		2305
COSAP per fattispecie ordinaria (mq)	X			2265		2310

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola.
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque;
l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
(2) Vedere NOTA fine pagina

N.B. Nel caso di TARSU o TIA, TOSAP o COSAP si richiede la tariffa solo per le fattispecie prevalenti (abitazione e fattispecie ordinaria). Per l'imposta sulla pubblicità o il canone sulla pubblicità viene richiesto solo il dato circa la forma di riscossione.

NOTA

- **codice 1: riscossione diretta**
- **codice 2: riscossione mediante aziende speciali**
- **codice 3: riscossione mediante S.p.A. o S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale**
- **codice 4: riscossione mediante società miste**
- **codice 5: riscossione mediante concessionari**
- **codice 6: riscossione con altra fattispecie**

09A04729

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2009.

Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo, ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, a favore di Consap S.p.a.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 3-*bis* dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'atto di concessione per la gestione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso tra il Ministero dell'interno e la Consap S.p.a. - concessionaria di servizi assicurativi pubblici;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato atto concessorio in base al quale la Consap S.p.a. provvede, tra l'altro, all'attività di recupero delle somme già erogate a titolo risarcitorio a seguito di revoca o di riforma deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e che, tal fine, l'Ufficio del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso richiede l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

Vista la nota del 19 novembre 2008, con la quale il commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva delle somme già erogate a titolo risarcitorio a seguito di revoca deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

Vista la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 2 febbraio 2009, n. 10799;

Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da parte della Consap S.p.a. — concessionaria di servizi assicurativi pubblici — delle somme già erogate a titolo risarcitorio, a seguito di revoca o di riforma del relativo provvedimento di riconoscimento deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 389

09A04630

DECRETO 31 marzo 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni, relativi all'emissione del 31 marzo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 23319 del 23 marzo 2009, che ha disposto per il 31 marzo 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 23319 del 23 marzo 2009 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2009;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2009 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 183 giorni è risultato pari a 99,410.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 183 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,529 ed a 98,916.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04791

DECRETO 31 marzo 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 106 giorni, relativi all'emissione del 31 marzo 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 23318 del 23 marzo 2009, che ha disposto per il 31 marzo 2009 l'emissione della seconda tranche di buoni ordinari del Tesoro, con scadenza 15 luglio 2009, della durata residua di 106 giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento ;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 23318 del 23 marzo 2009 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2009;

Decreta:

Per l'emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2009 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 106 giorni è risultato pari a 99,664.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 106 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,733 ed a 99,376.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A04792

DECRETO 8 aprile 2009.

Inserimento di una fascia di prezzo e iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle *B)* e *D)*, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali le Società Philip Morris Italia Srl, JT International Italia Srl, Manifattura Italiana Tabacco Spa, Diadema Spa, Manifatture Sigaro Toscano Spa e International Tobacco Agency Srl hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcuni prodotti di tabacco lavorato;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigaretti, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo per Kg convenzionale richiesto per l'iscrizione in tariffa di prodotti dalla Società International Tobacco Agency Srl;

Considerato che occorre procedere all'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi richiesti dalle citate Società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 230 del 1°ottobre 2008, alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigaretti, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo per Kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARETTI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
29,19	5,80	9,67	13,34	58,00

Art. 2.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE (TABELLA A)						
MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
FUTURA ANIS	astuccio da 20 pezzi	0,40	5,00	6,00	190,00	3,80
FUTURA ORO	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	180,00	3,60
GLAMOUR BLUES SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	0,30	3,00	2,00	190,00	3,80
GLAMOUR PINKS SUPERSLIMS	astuccio da 20 pezzi	0,50	5,00	4,00	190,00	3,80
MARLBORO GOLD TOUCH KS	astuccio da 20 pezzi	0,60	7,00	7,00	200,00	4,00
MERIT MINI	astuccio da 20 pezzi	0,50	6,00	7,00	190,00	3,80
MERIT MINI	astuccio da 10 pezzi	0,50	6,00	7,00	190,00	1,90

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
SIGARI NATURALI			
PEDRONI VANIGLIA	da 5 pezzi	152,00	3,80
ROMEO Y JULIETA REPLICA ANTIGUA 2008	da 50 pezzi	8.000,00	2.000,00
TOSCANELLO AROMA VANIGLIA	da 5 pezzi	168,00	4,20
SIGARETTI NATURALI			
DAVIDOFF AROMATIC MINI CIGARILLOS	da 20 pezzi	248,00	12,40
DAVIDOFF AROMATICOS DUO	da 2 pezzi	60,00	0,30
SIGARETTI ALTRI			
AMIGOS FILTER VANILLA	da 20 pezzi	58,00	2,90
AMIGOS FILTER VANILLA DUO	da 2 pezzi	10,00	0,05
NEOS CAFFE'	da 10 pezzi	116,00	2,90
NEOS CAFFE' DUO	da 2 pezzi	10,00	0,05

TRINCIATI (TABELLA C)			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE			
ELIXYR 100 A.B.	da 100 grammi	100,00	10,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 60

09A04728

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 18 marzo 2009.

Sospensione, per l'anno 2009, dell'efficacia del decreto 27 agosto 2004, recante la determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che al rifinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo si provveda in sede di legge finanziaria dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, come modificato dal decreto ministeriale 3 ottobre 2005, adottato ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo, recante determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione;

Considerato che la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), tabella C, ha stanziato per il finanziamento per l'anno 2009 del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985, l'importo di Euro 398.036.000,00;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 13 febbraio 2009, con cui vengono determinate le aliquote di riparto del fondo unico per lo spettacolo per l'anno 2009 e con cui lo stanziamento effettivamente disponibile del fondo unico per lo spettacolo per il 2009 viene ripartito fra le varie finalità ed i pertinenti capitoli;

Considerato che, ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 2009 sopra citato, le risorse destinate per il 2009 alle attività cinematografiche ammontano ad euro 69.746.497,20 e che tale importo non consente di soddisfare tutte le finalità previste dal citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni;

Rilevato che, nell'ambito delle finalità relative al sostegno alla produzione cinematografica, ai fini dello sviluppo del settore, sono prioritarie le incentivazioni finalizzate alla produzione di film di lungometraggio o cortometraggio nonché la concessione di contributi automatici sugli incassi che vengono reinvestiti nella produzione di altri progetti filmici e che pertanto l'attribuzione dei premi di qualità ai lungometraggi non rientra tra le finalità di carattere prioritario;

Ritenuta la necessità di destinare alle finalità prioritarie sopra indicate la massima quantità possibile di risorse finanziarie disponibili;

Atteso che tale obiettivo può essere raggiunto anche tramite la sospensione dell'efficacia, unicamente per l'anno 2009, del citato decreto ministeriale 27 agosto 2004;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per l'anno 2009, è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 27 agosto 2004, come modificato dal decreto ministeriale 3 ottobre 2005, recante determinazione dell'ammontare dei premi di qualità ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali di ripartizione.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 marzo 2009

Il Ministro: BONDI

09A04670

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bariamcanaj Stela, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Stela Bariamcanaj, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Team Orchidea di Caron Gianluca in Bassano del Grappa (Vicenza), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Stela Bariamcanaj, cittadina albanese, nata a Vlore (Albania) in data 8 luglio 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A04763

DECRETO 6 aprile 2009.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu /comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° aprile 2009, nella misura pari al 2,74%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° aprile 2009, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 3,74%.

Roma, 6 aprile 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A04672

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2008.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione, n. DM28577 - «Messa a punto di nuovi prodotti farmaceutici e medicazioni avanzate per il trattamento di lesioni cutanee», presentato da Farmaceutici Damor S.p.a. - Napoli. (Decreto n. 1441/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n.121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione di personale di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione Interministeriale, di cui al comma 2 del citato art.10, in data 28 novembre 2006 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2006 tra i quali quello presentato da Farmaceutici Damor S.p.A. – Napoli, rif. DM28577 avente come titolo per la Ricerca e per la Formazione: «Messa a punto di nuovi prodotti farmaceutici e medicazioni avanzate per il trattamento di lesioni cutanee»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato, nelle sedute del 9 aprile 2008 e del 23 luglio 2008 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo totale massimo ammissibile di euro 4.507.500,00 di cui euro 4.026.000,00 per attività di ricerca della durata di 48 mesi e di euro 481.500,00 per attività di formazione della durata di 30 mesi;

Viste le complessive risorse trasferite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299, ricomprese nel decreto MUR n. 2298 del 6 novembre 2006, di riparto per l'anno 2006;

Visto il decreto n. 2298 del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del FAR per l'anno 2006, che prevede, tra l'altro, la conferma degli stanziamenti attribuiti nei precedenti piani di riparto a tutte le iniziative previste nei decreti di riparto stessi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto rif. DM28577 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione rif. DM28577, presentato da Farmaceutici Damor S.p.A. – Napoli per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la Ricerca e per la Formazione «Messa a punto di nuovi prodotti farmaceutici e medicazioni avanzate per il trattamento di lesioni cutanee» è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 4.338.625,00 di cui € 1.871.625,00 nella forma di contributo nella spesa e € 2.467.000,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle apposite disponibilità del FAR così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 112

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 10 DM28577

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28577 del 27/02/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Messa a punto di nuovi prodotti farmaceutici e medicazioni avanzate per il trattamento di lesioni cutanee

  Inizio Attività: 01/12/2007

  Durata mesi: 48

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Messa a punto di nuovi prodotti farmaceutici e medicazioni avanzate per il trattamento di lesioni cutanee

  Inizio Attività: 01/12/2007

  Durata mesi: 30

- Beneficiari

  FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.
  NAPOLI - (NA)

• Costo Totale	€ 4.507.500,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 3.302.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 724.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 481.500,00
al netto di recuperi pari a	€ -240.000,00

Legge 297/1999 Art. 10 DM28577

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	970.000	-	-	-	-	-	970.000
Spese generali	582.000	-	-	-	-	-	582.000
Attrezzature	400.000	-	-	-	-	-	400.000
Consulenze	705.000	-	-	-	-	-	705.000
Prestazioni di terzi	435.000	-	-	-	-	-	435.000
Beni immateriali	200.000	-	-	-	-	-	200.000
Materiali	210.000	-	-	-	-	-	210.000
Recuperi (da detrarre)	-200.000	-	-	-	-	-	-200.000
Subtotale	3.302.000	-	-	-	-	-	3.302.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	3.302.000	-	-	-	-	-	3.302.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	120.000	-	-	-	-	-	120.000
Spese generali	72.000	-	-	-	-	-	72.000
Attrezzature	80.000	-	-	-	-	-	80.000
Consulenze	22.000	-	-	-	-	-	22.000
Prestazioni di terzi	400.000	-	-	-	-	-	400.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	70.000	-	-	-	-	-	70.000
Recuperi (da detrarre)	-40.000	-	-	-	-	-	-40.000
Subtotale	724.000	-	-	-	-	-	724.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	724.000	-	-	-	-	-	724.000

Legge 297/1999 Art. 10 DM28577

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	65.500	-	-	-	-	-	65.500
Spese trasferta personale	11.000	-	-	-	-	-	11.000
Altre spese correnti	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	125.000	-	-	-	-	-	125.000
Subtotale	241.500	-	-	-	-	-	241.500
Costo personale per i partecipanti alla form.	240.000	-	-	-	-	-	240.000
Totale	481.500	-	-	-	-	-	481.500

Legge 297/1999 Art. 10 DM28577

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	30%	25%	25%	25%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%

Legge 297/1999 Art. 10 DM28577

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	1.485.900,00	-	-	-	-	1.485.900,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	1.816.100,00	-	-	-	-	1.816.100,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	217.200,00	-	-	-	-	217.200,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	362.000,00	-	-	-	-	362.000,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	168.525	-	-	-	-	168.525
Credito Agevolato fino a Euro(*)	288.900	-	-	-	-	288.900

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

Legge 297/1999 Art. 10 DM28577

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.703.100,00	168.525,00	1.871.625,00
Credito Agevolato fino a €	2.178.100,00	288.900,00	2.467.000,00
TOTALE	3.881.200,00	457.425,00	

09A04611

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Warger, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1 del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Warger;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore:

«Magistra der Philosophie» (Lehramtsstudium: Unterichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung; Unterichtsfach: Deutsch), conseguito il 25 maggio 2007 presso l'Università «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria);

«Abschlussbestätigung» (attestato di formazione pedagogica), conseguito presso Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung dell'Università di Innsbruck (Austria);

«Bestätigung gemäß § 27a des Unterrichtspraktikumsgesetzes» (attestato ai sensi del § 27a della legge sulla pratica d'insegnamento) rilasciato dal «Landesschulrat Für Tirol» di Innsbruck (Austria) il 10 settembre 2008,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Maria Warger, nata a Merano (Bolzano) il 31 dicembre 1982, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A04624

DECRETO 6 aprile 2009.

Riconoscimento al prof. Jonas Sailer, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Jonas Sailer;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 9 marzo 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore:

«Magister der Naturwissenschaften» (Lehramtsstudium: Unterichtsfach Mathematik, Unterichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung), conseguito il 7 maggio 2007 presso la «Leopold Franzens Universität» di Innsbruck (Austria);

«Bestätigung Uber die Gesamtnote» (formazione all'insegnamento per «Matematica» e «Storia», «Scienze sociali» e «Scienze politiche»),conseguito presso la «Leopold Franzens Universität di Innsbruck»;

«Bestätigung gemäß § 27a des Unterrichtspraktikumsgesetzes» (attestato ai sensi del § 27a della legge sulla pratica d'insegnamento) rilasciato dal «Landesschulrat Für Tirol» di Innsbruck (Austria) il 21 luglio 2008, posseduto dal cittadino italiano Prof. Jonas Sailer, nato a Silandro (Bolzano) il 17 dicembre 1981, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

47/A Matematica;

48/A Matematica applicata;

59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A04671

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2009.

Riconoscimento, al sig. Bibin Jacob, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Bibin Jacob ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2006, presso la «H.K.E.S. School of Nursing, Gulbarga» di Karnataka (India) dal sig. Bibin Jacob, nato a Anaprambal-Kerala. (India) il giorno 5 marzo 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Bibin Jacob è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04635

DECRETO 27 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Shiji James, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Shiji James ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 1998, presso la «Rohini School of Nursing» di Hanumakonda (India) dalla sig.ra Shiji James, nata a Kottayam-Kerala (India) il giorno 14 dicembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Shiji James è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A04636

DECRETO 27 marzo 2009.

Nomina di un componente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore credito-assicurazioni, presso il comitato provinciale INPS di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 3/2005 del 9 novembre 2005 di ricostituzione del comitato provinciale INPS di Savona di cui a decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e legge n. 88/1989;

Vista la lettera datata 13 febbraio 2009 del sig. Fernando Bonino, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente del sopra menzionato comitato provinciale;

Vista la nota del 9 marzo 2009 a firma del segretario generale della CISL di Savona, con cui viene designato il sig. Piero Rebella quale membro del suddetto comitato in sostituzione del dimissionario sig. Fernando Bonino;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il sig. Piero Rebella è nominato membro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore credito-assicurazioni della provincia di Savona in seno al comitato provinciale INPS.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 27 marzo 2009

Il direttore provinciale: CORBELLI

09A04643

DECRETO 31 marzo 2009.

Nomina di un componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori, presso la commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, quarto comma come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto UPLMO n. 61/74 e successivo n. 3/88 con il quale è stata costituita la commissione di conciliazione per le vertenze individuali;

Visto il decreto n. 2/1998 del 29 gennaio 1998 della direzione del lavoro di Como;

Preso atto che l'Associazione sindacale UIL di Lecco con nota del 24 marzo 2009 ha comunicato la sostituzione del sig. Italo Bonacina da componente della commissione di conciliazione per le vertenze individuali, nominando quale componente effettivo il sig. Danilo Ullo;

Decreta:

Il sig. Danilo Ullo è nominato componente effettivo, in rappresentanza dei lavoratori in seno alla commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco, in sostituzione del sig. Italo Bonacina.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la conseguente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Lecco, 31 marzo 2009

Il direttore provinciale: ZANETTI

09A04642

DECRETO 6 aprile 2009.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste la circolari ministeriali n. 31 e n. 39 rispettivamente del 14 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 3 del 17 ottobre 2006, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Avellino, il Comitato provinciale I.N.P.S. per il quadriennio 2006-2010, come previsto dall'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989;

Visto, altresì, il proprio decreto n. 5 del 29 novembre 2007;

Vista la lettera del 31 marzo 2009 con la quale il sig. Fabrizio Crescenzo, designato dalla CISL, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino;

Vista la nota del 1° aprile 2008 con la quale la CISL ha designato, in sostituzione del sig. Fabrizio Crescenzo, dimissionario, il sig. Barbone Michele, nato a Castelfranci (Avellino) il 21 dicembre 1947 e residente in Avellino in Via Mazzini, 52;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Barbone Michele, come sopra identificato, è nominato componente, in rappresentanza della CISL, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Avellino, 6 aprile 2009

Il direttore provinciale: BIONDI

09A04637

DECRETO 14 aprile 2009.

Nomina di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese, quale rappresentante della Unione degli industriali.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974, n. 11 del 9 luglio 1992 e n. 5 del 22 dicembre 2004, rispettivamente istitutivi della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Vista la lettera della Unione degli industriali della provincia di Varese del 23 marzo 2009 con la quale sono state comunicate la rinuncia all'incarico del proprio membro supplente - Dott. Millifanti Stefano e la successiva nomina della dott.ssa Amato Rossella quale membro supplente nell'ambito della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina:

Decreta:

La dott.ssa Amato Rossella, nata Melito di Porto Salvo il 30 agosto 1974 è nominata membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavorodella provincia di Varese quale rappresentante della Unione degli industriali della provincia di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 14 aprile 2009

Il direttore provinciale ad interim*:* CAMPI

09A04665

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Marino Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 31 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2006 con il quale al laboratorio Marino Srl, ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 marzo 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 febbraio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Marino Srl, ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 28 febbraio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi (> 0,1 % su frazione lipidica)	UNI EN ISO 5508:1998 + UNI EN ISO 5509:2001
Frazione sterolica (>0,1 % su frazione lipidica)	UNI EN ISO 12228:1999
Numero di perossidi (> 1 meq O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Eritrodiolo e uvaolo (>0,1% su frazione lipidica)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI + Reg. CEE 183/1993
Acidità (>0,1 % di acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CEE 183 1993
Esteri metilici degli acidi grassi (>0,1 % su frazione lipidica)	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Indice di rifrazione (1,3000 - 1,7000)	UNI EN ISO 6320:2000
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (0 - 1 Abs)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Steroli (>0,1% su frazione lipidica)	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993

09A04641

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 4 aprile 2009.

Comune di Gallarate - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Parco Bassetti. (Deliberazione n. VIII/009063).

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni;

il Regolamento, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39, ora ricompresa nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Titolo V - Beni Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 30 ottobre 2002, della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Varese, nominata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 57/1985 poi sostituita dalla legge regionale n. 12/2005, con la quale la Commissione suddetta propone l'inserimento dell'area del Parco bassetti e correlata Villa negli elenchi di cui all'art. 140 del decreto legislativo 490/99, tra le bellezze individue di cui alla lettera *b)* dell'art. 139 dello stesso decreto legislativo, ora art. 136 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 30 ottobre 2002 della Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Varese all'albo pretorio del Comune di Gallarate in data 8 gennaio 2003;

Dato atto che in data 6 dicembre 2002 e 17 dicembre 2002 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di assoggettamento a tutela paesistico-ambientale a tutti i proprietari o detentori degli immobili ricadenti nell'area della suddetta proposta;

Dato atto delle deliberazioni, di cui ai verbali n. 1 del 17 aprile 2007 e n. 1 dell'11 febbraio 2008, della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Varese, nominata ai sensi dell'art. 78 legge regionale 12/2005, con la quale la suddetta Commissione conferma, ai sensi della lettera *b)* dell'art. 136 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i., la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area del Parco Bassetti, in Comune di Gallarate, e approva la relativa proposta di disciplina di tutela costituita da specifici criteri di gestione degli interventi;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 17 aprile 2007 della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Varese, all'albo pretorio del Comune di Gallarate in data 7 giugno 2007 e del successivo invio al Comune di Gallarate, in data 20 marzo 2008 del verbale n. 1 dell'11 febbraio 2008, a rettifica di errore contenuto nel verbale precedente per l'opportuna messa agli atti;

Dato atto che in data 24 giugno 2008 è stata altresì data comunicazione dell'avvio di procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico a tutti i proprietari o detentori degli immobili ricadenti nell'area oggetto della proposta, ai sensi del comma 3 dell'art. 139 del decreto legislativo 42/04 e s.m.i.;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalle suddette Commissioni Provinciali che riconoscono il valore storico, simbolico e ambientale del sistema Parco Bassetti e correlata Villa, rilevandone la consolidata permanenza e il particolare pregio in un contesto ormai fortemente urbanizzato;

Rilevato che a seguito della pubblicazione del verbale n. 1 del 30 ottobre 2002 è stata presentata, in data 4 aprile 2003, prot. reg.le Z1.2003.0016017, alla Regione un'osservazione da parte dei Sigg.ri Adelaide Lazzarin, Edda Fedrizzi, Francesco Ventura e Beatrice Foglia Manzillo riguardante la richiesta di annullamento dell'assoggettamento a tutela dell'immobile denominato «Villa Bassetti», in quanto costituisce un'entità a sé rispetto al Parco;

Considerato che per l'analisi e la valutazione della suddetta osservazione si è tenuto conto delle motivazioni già espresse dalla Commissione Provinciale competente nel 2002 e poi ribadite dalla Commissione Provinciale per l'Individuazione dei Beni Paesaggistici della Provincia di Varese nel 2007 (verbale n. 1/7 del 17 aprile 2007) che definisce l'ambito di particolare interesse ambientale e storico, non solo per la presenza dell'aspetto paesaggistico del giardino, che costituisce la base del terrazzo morfologico della città di Gallarate, ma anche per la forte relazione Villa-Parco che, nonostante le trasformazioni recenti, ha conservato i rapporti di equilibrio storicamente consolidati tra i manufatti architettonici e l'espressione geomorfologia e naturalistica, definendo inoltre precise relazioni, anche percettive, dal Parco verso la Villa e viceversa;

Ritenuto di decidere, sulla base delle sopraindicate considerazioni, in merito al non accoglimento dell'osservazione presentata dai Sigg.ri Adelaide Lazzarin, Edda Fedrizzi, Francesco Ventura e Beatrice Foglia Manzillo;

Rilevato che a seguito delle pubblicazioni dei verbali n. 1 del 17 aprile 2007 e n. 1 dell'11 febbraio 2008, non sono state presentate alla Regione osservazioni da parte di enti o soggetti pubblici e privati;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» nonchè il DPEFR 2009-2011;

Ad unanimità dei voti palesemente espressi

Delibera:

1. Di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi della lettera *b)* dell'art.136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e s.m.i., n. 42 Parte terza, Titolo I capo I, con conseguente assoggettamento alle relative norme di tutela, l'area del Parco Bassetti comprendente sia il sedime dell'area adibita a Parco che l'omonima Villa con la sua area di pertinenza, ubicata in Comune di Gallarate per le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto 1 «Descrizione generale dell'area e motivazioni della tutela» dell'Allegato 1 «Descrizione generale, motivazioni della tutela ed esatta individuazione dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico» che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. Di approvare quale perimetro della suddetta area quello descritto e restituito graficamente nell'Allegato 1 punto 2 - «Esatta individuazione dell'area oggetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico» che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. Di decidere nel merito del non accoglimento dell'osservazione presentata per le motivazioni specificate in premessa;

4. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico debbano attenersi alle prescrizioni e ai criteri specificati nell'Allegato 2 «Prescrizioni d'uso, criteri di gestione degli interventi e indicazione per la tutela e la valorizzazione paesaggistica», che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 140 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.;

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la stessa al Comune di Gallarate, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.

6. Di trascrivere la presente deliberazione nei registri immobiliari e di notificare la stessa ai proprietari, possessori o detentori degli immobili ubicati nell'area tutelata del Parco Bassetti, come previsto dal comma 3 dell'art. 140 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.

Milano, 4 marzo 2009

Il segretario: PILLONI

ALLEGATO *1*

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA TUTELA ED ESATTA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Disciplina di tutela paesaggistica dell'area del «Parco Bassetti» in Comune di Gallarate.

Punto 1.

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA
E MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Il «Parco Bassetti», visibile da percorsi pubblici, pur essendo stato oggetto nel tempo di interventi che ne hanno modificato in parte l'assetto originario, costituisce tuttora, dal punto di vista paesistico-ambientale, una forte permanenza territoriale a livello locale, mantenendo una sua riconoscibilità come area verde, consolidata nella sua valenza storica anche in relazione all'omonima Villa, affacciata su via Solferino, che posta sull'orlo del terrazzo morfologico, lo domina dalla parte più rilevata del terreno. L'insieme Villa-Parco tuttora riconoscibile, nonostante le recenti alterazioni, risulta pienamente percepibile nella sua armoniosa composizione in particolare dalla via Noè. L'importanza della flora e le caratteristiche ambientali intrinseche conferiscono inoltre all'area un carattere di non comune bellezza e particolarmente attraente in un contesto fortemente urbanizzato.

La finalità della tutela è conservare e valorizzare l'impianto unitario del sistema Parco-Villa, salvaguardandone i caratteri costitutivi propri legati alla morfologia del terreno, al disegno degli spazi aperti, ai manufatti architettonici, al patrimonio vegetale e alle relazioni percettive tra Parco e Villa e tra questi e l'intorno.

PUNTO 2

ESATTA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Catasto Urbano di Varese - Sezione Crenna, Foglio 9 mapp 973 - 2388 -7536 - 975 - 7535 - 7537

PERIMETRO OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO art. 136 - D.Lgs. n.42/2004

ALLEGATO *2*

PRESCRIZIONI D'USO, CRITERI DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI E INDICAZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.

Disciplina di tutela paesaggistica dell'area del «Parco Bassetti» in Comune di Gallarate.

Premessa.

I presenti criteri e prescrizioni evidenziano alcune specifiche cautele da tenere presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valori paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione, sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie di intervento considerati particolarmente significativi rispetto alle finalità generali di tutela e valorizzazione nonché alle specificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:

In materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche i disposti degli artt. 49, 153, 162 e 168 del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.;

Sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici;

Ai sensi degli artt. 11 e 50 del decreto legislativo 42/2004, affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi, esposti o non alla pubblica vista, sono considerati beni culturali e come tali l'eventuale rimozione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Soprintendente competente;

Criteri generali di salvaguardia dell'integrità del parco

La finalità della tutela paesaggistica è conservare e valorizzare l'impianto originale del Parco negli specifici caratteri costitutivi (tipologici, materici e vegetali) e percettivi che lo caratterizzano e nelle relazioni progettuali che lo correlano alla Villa. È pertanto opportuno che gli interventi di manutenzione o trasformazione siano verificati sulla base dei seguenti indirizzi e raccomandazioni:

tutelare e conservare l'impianto delle specie arboree storiche, con eventuali periodici interventi fitosanitari e manutentivi;

evitare di introdurre specie arboree e arbustive incongruenti con le caratteristiche storiche e paesaggistiche del luogo;

porre particolare attenzione nella apposizione/installazione di cartellonistica informativa o altri manufatti che possano alterare la visuale d'insieme del Parco e i coni ottici dei viali interni;

sottoporre la scelta e l'installazione di elementi d'arredo e di illuminazione a specifici piani/progetti, che assicurino la coerenza di detti manufatti con i caratteri del contesto ed il rispetto del disegno architettonico del Parco stesso;

valutare con grande attenzione l'eventuale introduzione di strutture di servizio (chioschi o simili) e comunque la scelta degli elementi e dei materiali, che vanno a comporle, devono risultare idonei al carattere storico e architettonico del luogo;

valutare con attenzione la possibilità di effettuare manifestazioni o attività all'aperto, al fine di non pregiudicare l'integrità del sistema verde;

tutelare e conservare i rapporti di equilibrio storicamente consolidati tra i manufatti architettonici e l'espressione geomorfologica e naturalistica che vanno a definire anche precise relazioni percettive dal Parco verso la Villa e viceversa;

tutelare e conservare la continuità dei viali e dei percorsi che caratterizzano il disegno dell'armoniosa composizione architettonica e paesaggistica del Parco.

Criteri di tutela relativi alla Villa e sue pertinenze

tutti gli interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi, architettonici e i caratteri stilistici e materici della Villa, con conseguente scelta coerente di materiali, colori di finitura e serramenti, devono inoltre improntarsi al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti;

eventuali modifiche di facciata, compresa l'installazione di elementi oscuranti, tettoie, adeguamenti tecnologici, nuove aperture o modifica di componenti o finiture, devono essere studiate rispetto ad un progetto organico relativo alla sistemazione dell'intera facciata, tenendo in attenta considerazione l'organizzazione compositiva della stessa, vale a dire partizione, caratteri stilistici, materici e cromatici, e caratteri del contesto;

l'apposizione in facciata di apparati tecnologici quali condizionatori e antenne che possono alterare negativamente gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche degli edifici, è soggetta alle stesse cautele delle modifiche di facciata sopraesposte. Pertanto l'eventuale installazione dovrà preferibilmente interessare parti dell'edificio non visibili da spazi pubblici o comunque avvenire sulla base di progetti generali di riordino della facciata interessata, avendo cura di mascherarne il più possibile la presenza in caso di necessario affaccio su spazi pubblici;

gli interventi finalizzati al recupero dei sottotetti, possono essere realizzati esclusivamente sulla base di un progetto che consideri globalmente e coerentemente gli aspetti architettonici dell'intero edificio, proponendosi quale integrazione organica dell'edificio stesso, prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di conservazione della tradizione edilizia locale, nel rispetto della sagoma esistente e nel mantenimento della quota di gronda e di colmo;

devono essere tutelati e conservati i residui elementi e manufatti storici e tradizionali che caratterizzano l'area verde di pertinenza della Villa, in particolare deve essere salvaguardato il giardino, nel suo valore di terrazzo/belvedere che si affaccia sul parco, con la balaustra che lo delimita;

dovranno inoltre essere tutelate le relazioni percettive dalla Villa verso il Parco, preservando la disposizione e le essenze arboree esistenti.

09A04640

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4081251	000	059
4081252	000	059
4081253	000	059
4081254	000	059
4125660	000	059
4125661	000	059
4269730	000	059
4409977	000	059
4268166	000	059
4366749	000	059
4370424	000	059
4072198	000	059
4069917	000	059
4069918	000	059
4069919	000	059
4069920	000	059
4564434	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
5739753	000	029
5739754	000	029
5739755	000	029
5893081	000	029
5873154	000	029
5873155	000	029
5687904	000	029
5687905	000	029
5687911	000	029
5864769	000	029
5864770	000	029
5864771	000	029
5880621	000	029
5880625	000	029
6023668	000	029
6023669	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5046977	000	029
5046978	000	029
5046979	000	029
5061857	000	029
5126004	000	029
5130279	000	029
5131786	000	029
5115685	000	029
5116443	000	029
5123087	000	029
4943719	000	029
5087310	000	029
5087311	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
514430	000	059
514431	000	059
514432	000	059
514433	000	059
514466	000	059
514467	000	059
514468	000	059
514469	000	059
823943	000	059
896917	000	059
944330	000	059
957323	000	059
983475	000	059
1002664	000	059
513689	000	059
513690	000	059
513691	000	059
573732	000	059
784561	000	059
744519	000	059
169259	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1492728	000	099
1494312	000	099
1557022	000	099
1557023	000	099
1557024	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIONI DI MILIONI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2880086	000	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1331318	000	149
1366580	000	149
1307641	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
401698	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
741060	000	299
743442	000	299
743443	000	299
743444	000	299
761775	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1046644	000	099
1046645	000	099
1046543	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3110152	000	149
3093014	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
642605	000	149
638290	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"INDIANA JONES"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
792179	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"OROSCOPO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1090091	000	149

09A04690

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 20%»

Decreto n. 24 del 4 marzo 2009

Medicinale: DENAGARD 20%.

Titolare: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Largo Boccioni 1 - codice fiscale 02384400129.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: Officina Novartis Animal Health GmbH - Kundl (Austria).

Confezioni autorizzate:

flacone da 50 ml - A.I.C.n. 101564021;

flacone da 100 ml - AI.C. n. 101564019.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato 20 g equivalente e tiamulina base 16,22 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della broncopolmonite enzootica sostenuta da Mycoplasma hyopneumoniae, enterite necrotica superficiale causata da Brachispira hyodysenteriae e spesso complicata da Fusobacterium spp., Bacteroides spp. e Campylobacter coli, artrite causata da Mycoplasma hyosynoviae.

Tempi di attesa: carni e visceri: 21 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04634

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depocillina»

Provvedimento n. 53 del 18 marzo 2009

Medicinale veterinario: DEPOCILLINA.

Confezioni:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100044015;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100044027.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., con sede e domicilio fiscale in Wim de Köverstraat, 35 - 5831 AN Boxmeer (Olanda).

Oggetto del provvedimento: decreto ministeriale 4 marzo 2005 (Revisione dei medicinali per uso veterinario). Modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione, per il medicinale veterinario in oggetto vengono fissati i seguenti tempi di attesa:

bovini (carne): 5 giorni;

bovini (latte): 264 ore/22 mungiture;

ovini (carne): 4 giorni;

ovini (latte): 156 ore/13 mungiture;

equini (carne): 10 giorni;

suini: 4 giorni.

Non è consentito l'uso in equidi che producono latte per il consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente Provvedimento alla Ditta interessata.

Il presente provvedimento acquista efficacia all'atto della notifica alla Ditta interessata.

09A04662

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nuflor 40 mg/g»

Provvedimento n. 64 del 1° aprile 2009

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR 40 mg/g premiscela per alimenti medicati per suini, limitatamente alla confezione:

Sacca da 5 kg - A.I.C. n. 103912010.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Sante Animale con sede il Levallois Perret – Francia, rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) – Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano 2 - palazzo Borromini.

Oggetto: Variazione tipo IA: modifica della composizione del confezionamento primario non a contatto con il prodotto finito.

É autorizzata, limitatamente alla confezione indicata in oggetto, la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicate in oggetto concernente la modifica della composizione del confezionamento primario non a contatto con il prodotto finito che comporta la modifica del punto 6.5 del sommario delle caratteristiche del prodotto e, precisamente:

«Sacchi sigillati multistrato costituiti da LDPE/HDPE/carta/HDPE contenenti 5 kg di premiscela.».

«Sacchi sigillati multistrato costituiti da tre strati di carta e un rivestimento interno di LDPE (LDPE/carta/carta/carta) contenenti 25 kg di premiscela».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento efficacia immediata.

09A04663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depomicina»

Provvedimento n. 67 del 1° aprile 2009

Medicinale veterinario DEPOMICINA.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100208014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100208026.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. – Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - Centro Direzionale Milano 2 - Palazzo Borromini - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo II –Modifica periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita (riduzione).

Si autorizza la riduzione del periodo di validità del prodotto finito da 36 mesi a 24 mesi. La validità dopo prima apertura resta invariata (28 giorni).

I lotti già prodotti non possono essere più venduti dopo 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A04664

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 284 del 19 maggio 2008, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, esperiti tutti gli accertamenti possibili, non hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato , tutti i punzoni in loro dotazione e, pertanto, per i «punzoni non riconsegnati» si è già provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del sopra richiamato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Si invitano gli eventuali detentori dei punzoni «non restituiti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
365 AR	Effedi di Franchi Gianni e CO. snc	Arezzo - via Le Pietre 4 - Bagnoro	0	4
497 AR	Orozeta di Franceschini e C. snc	Arezzo - via Novella 49/A - Policiano	0	9
732 AR	Bell'oro S.r.l.	Arezzo - via Alessandro dal Borro, 11	0	14
1277 AR	MA.GOR. snc di Gori Alessandra e C.	Subbiano - via Kuliscioff, 39	0	3
1607 AR	Sigal S.r.l.	Civitella in Val di Chiana - via Aretina Nord 102 - Pieve al Toppo	0	4
1658 AR	Goretti Marco	Pieve Santo Stefano - via Campo della Badia, 13	0	4
1722 AR	Speed Gold di Rossi Andrea & C. snc	Arezzo - via La Chianicella 38/L - Ceciliano	0	1
1776 AR	Simiq Preziosi di Amer Nadeem & C. sas	Arezzo - via Anconetana, 97	0	2
1793 AR	Oro Mirage S.r.l.	Arezzo - via Arturo Chiari, 18	0	2
1826 AR	Kite S.r.l.	Civitella in Val di Chiana - via Molinara 103/A - Tegoleto	0	1
1844 AR	IV' OR di Piomboni Ivo	Arezzo - via XXV Aprile, 34	0	2
1822 AR	Koko sas di Scaletti Valentina e C.	Castiglion Fibocchi - P.zza Risorgimento, 2	0	1
2074 AR	4 Emme di Starnazzi Maddalena	Capolona - Loc. La Casella, 9/C	0	1
2166 AR	Treesse Oro S.r.l.	Arezzo - via delle Biole, 5/A -7	0	1

09A04638

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi e, pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, con determinazione dirigenziale n. 616 del 30 dicembre 2008, i marchi assegnatari alle imprese inadempimenti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal Registro degli Assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
1177 AR	Mito Prezioni S.A.S. di Adelmo Panci & C.	Arezzo - via Marco Perennio, 15/3	2	0
1925 AR	Solo argento di Bondi Angelo	Cortona - via N.A. Appalto, 37	mai allestiti	
2229 AR	Mian Silver di Akhtar Iqbal	Arezzo - loc. Olmo, 33	mai allestiti	
2241 AR	Farid Enterprises di Shahid Mohammad Yasin	Subbiano - via Vittorio Veneto, 32	mai allestiti	
2243 AR	Sister's di Severi Loredana & C. snc	Capolona - loc. S. Martino, 53	mai allestiti	

09A04639

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio a fianco di essa corrispondente, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Foggia sono stati ritirati e deformati.

MARCHIO	IMPRESA	SEDE
33FG	Metal Princess di Cilenti Renato & C. s.a.s.	Via Marconi n. 20 - 71010 Cagnano Varano (FG)
43 FG	Massaro Emilia	Corso Giannone n. 188 - 71010 Cagnano Varano (FG)
32 FG	Giacomantonio Francesco	Corso Vittorio Emanuele n. 66/A - 71044 Margherita di Savoia (FG)
47 FG	Ideal Gift S.r.l.	Via Foggia SS 16 km 1,600 - 71100 Foggia

09A04644

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Friulvini Società cooperativa agricola», in Zoppola e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 852 dell'8 aprile 2009 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Friulvini Società cooperativa agricola», con sede in Zoppola, costituita addì 16 dicembre 1970, per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Gregoris, con studio in Pordenone, via Bertossi n. 6.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A04631

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE E DELL'ADIGE

Primo Forum di informazione pubblica relativo al progetto di piano di gestione delle acque dei bacini delle Alpi orientali.

Si rende noto che il giorno 29 aprile 2009 a Legnaro (Padova), presso la Corte benedettina, si svolgerà il Primo Forum di informazione pubblica relativo al progetto di piano di gestione delle acque dei bacini delle Alpi orientali, di cui alla direttiva comunitaria 2000/60/CE.

Ulteriori dettagli, nonché la documentazione e le informazioni sulle procedure sono consultabili sul sito www.alpiorientali.it

09A04727

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-097) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.